

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE**del 6 maggio 1982****che modifica la direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite**

(82/331/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 78/692/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17 bis,

considerando che la direttiva suddetta contempla delle condizioni per il condizionamento dei lotti di materiali di moltiplicazione ;

considerando che l'apparizione sul mercato di nuovi tipi di imballaggio permette un alleggerimento di dette condizioni, ferme restando le garanzie d'identità necessarie ;

considerando che è quindi necessario adattare queste condizioni alla nuova situazione ;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 68/193/CEE è modificata come segue :

1. Al punto 1 della tabella di cui all'allegato III sono aggiunte le parole seguenti :

« o, nel caso di utilizzazione dei sacchi di plastica di imballaggi equivalenti, 50 o 100, restando inteso

che le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1 bis, non si applicano a questi ultimi ».

2. Al punto 2 della tabella di cui all'allegato III sono aggiunte le parole seguenti :

« o, nel caso di utilizzazione dei sacchi di plastica di imballaggi equivalenti, 100, restando inteso che le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1 bis, non si applicano a questi ultimi ».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva il 1° luglio 1982. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 15.⁽²⁾ GU n. L 236 del 26. 8. 1978, pag. 13.